

STATUTO DELLA SOCIETA' CONSORTILE DEL

"Distretto Rurale del Buon Vivere: Cibo, Acqua e Salute (DIRAS)"

TITOLO I

Costituzione - Sede - Durata - Oggetto

Articolo 1. Denominazione

E' costituita, ai sensi degli articoli 2462 e 2615 ter del Codice Civile, in conformità del Decreto Legislativo n. 228/2001 e della Legge regionale n.20 del 8 Agosto 2014, nonché del Regolamento regionale n.8 del 1 ottobre 2019 una società consortile a responsabilità limitata con la denominazione di "Distretto Rurale del Buon Vivere: Cibo, Acqua e Salute (DIRAS) s.c. a r.l.", in forma abbreviata –"DIR del Buon Vivere Cibo, Acqua e Salute s.c. a r.l." di seguito denominata Società.

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico del presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

Articolo 2. Sede e durata

La società consortile ha sede legale in..... all'indirizzo come risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter disposizioni di attuazione del codice civile.

La modifica e la soppressione di sedi secondarie con rappresentanza rientrano nei compiti dell'assemblea dei soci, secondo le modalità previste per le modifiche statutarie disposte dal presente atto.

Con deliberazioni dell'organo amministrativo potranno essere costituite, modificate o soppresse unità locali operative comunque denominate quali

sedi secondarie, filiali ed uffici senza stabile rappresentanza sia in Italia sia all'estero.

La società ha durata sino al 31 dicembre 2050. La durata potrà essere prorogata previa delibera dell'Assemblea dei Soci.

Articolo 3. Oggetto e finalità

Oggetto della Società, con esclusione di ogni e qualsiasi scopo di lucro e nei limiti della propria competenza, è promuovere la crescita e lo sviluppo, anche sinergico, delle aree rurali, attraverso la partecipazione attiva delle comunità e il coinvolgimento delle diverse componenti della cultura, dell'economia e della società locale individuando il recupero del sistema agro-economico tradizionale quale fattore di sviluppo sostenibile dell'area. La Società opera con riferimento all'area territoriale denominata Alburni - Tanagro - Alto e Medio Sele e Irpinia di seguito definita anche Territorio

Gli scopi della Società sono i seguenti:

1. operare in sinergia con gli attori pubblici e privati del territorio per lo sviluppo socio-economico e la valorizzazione delle risorse dell'area coincidente con il Territorio del "DIRAS", tenendo conto della programmazione regionale di settore e in conformità alla vigente normativa comunitaria e l'individuazione, sulla base dell'analisi del territorio effettuata, degli scenari di sviluppo economico da raggiungere in forma integrata e coordinata nonché delle azioni necessarie per il raggiungimento degli obiettivi preposti;
2. l'assunzione delle responsabilità di legge e delle funzioni di gestione e coordinamento di tutte le attività necessarie all'applicazione delle

agevolazioni per i distretti previste dalla normativa vigente, ed in particolare:

a) il primario compito e la responsabilità di redigere ed attuare il Piano di Distretto sulla base degli indirizzi di cui alla Legislazione nazionale e regionale;

b) la rappresentanza unitaria degli interessi del Distretto: in quanto tale essa promuove e coordina, anche attraverso forme di programmazione negoziata tra i soggetti pubblici e privati interessati, l'elaborazione, il cofinanziamento, la presentazione, la realizzazione e la gestione, anche finanziaria, dei progetti in coerenza con gli obiettivi individuati dal Piano di Distretto da presentare alla Regione (ovvero ad altri Organismi, Istituzioni ed Enti, nazionali e/o dell'Unione Europea), per il relativo finanziamento;

c) l'elaborazione, il monitoraggio interno e l'aggiornamento del Piano di Distretto, tenuto conto di percorsi di confronto, concertazione e collaborazione con il Tavolo di consultazione, di cui all'articolo 10 del Regolamento Regionale 8/2019;

3. operare in sinergia con gli attori pubblici e privati del territorio per lo sviluppo del comparto agroalimentare, il miglioramento della fruibilità delle risorse turistiche, storiche ed ambientali ed in generale per la promozione e lo sviluppo socio-economico dell'area del Distretto (Territorio);

4. costituire un nuovo strumento di coordinamento per le politiche di sviluppo locale e rurale del Territorio, operando direttamente ed integrandosi con le agenzie di sviluppo locale già attive nel

territorio del Distretto elaborando e gestendo piani di sviluppo locale e ogni altro tipo di progetto integrato ad area vasta, riferibili a normative regionali, nazionali, comunitarie ovvero prestare consulenza per la progettazione, la gestione, il monitoraggio e la rendicontazione di progetti di sviluppo locale per conto dei soci;

La Società per il conseguimento dell'oggetto sociale potrà altresì:

a) partecipare a qualsiasi bando regionale, nazionale ed internazionale compresi quelli comunitari per il finanziamento di iniziative coerenti con lo scopo della Società e svolgere tutte le azioni di gestione, assistenza e consulenza e ogni altra iniziativa connessa alle possibilità, legate alle norme vigenti, di applicazione di agevolazioni e facilitazioni in favore dell'attività

imprenditoriale di tutti i suoi soci;

b) esercitare e promuovere iniziative nell'ambito del settore turistico, storico-culturale, ambientale, enogastronomico, nell'interesse comune dei soci;

c) valorizzare e promuovere la produzione e la commercializzazione di prodotti artigianali locali, agricoli, silvicoli e della pesca;

d) svolgere attività di formazione e informazione ai soci e a tutti i soggetti interessati nel suo territorio di pertinenza e non solo, attraverso anche lo sviluppo di ricerca tecnologica, progettazione, sperimentazione, acquisizione di conoscenze e competenze, prestazione di assistenza tecnica, organizzativa e di mercato;

e) effettuare ricerche ed indagini conoscitive in campo economico ed

ambientale e realizzare studi e progetti di fattibilità e di sviluppo economico;

f) progettare ed attuare servizi di marketing, pubblicità, informazione, comunicazione, banche dati, impatto ambientale;

g) approntare materiali didattici e bibliografici per convegni e seminari nonché produrre riviste, periodici, cd, dvd, contenuti multimediali, anche tramite social network, ed ogni altro prodotto ed attività di comunicazione, a esclusione dei giornali quotidiani, atte a divulgare l'attività della Società e a promuovere il Territorio;

h) promuovere o curare direttamente l'organizzazione e lo svolgimento di attività formative e di aggiornamento professionale rivolte in particolare ad elevare le competenze dei giovani in una logica di prevenzione della disoccupazione e rispondere alle esigenze di qualificazione ed aggiornamento del mondo imprenditoriale;

i) promuovere e incentivare attività editoriali e divulgative;

j) incentivare programmi di ricerca scientifica volti alla valorizzazione della cultura e delle risorse locali;

k) promuovere, istituire e gestire servizi comuni tra i soci finalizzati all'incremento della produttività e della professionalità degli operatori;

l) gestire iniziative nel settore del turismo e del turismo rurale, dello sviluppo delle attività produttive (agricolo/forestali, agroindustriali, piccole e medie imprese, agriturismo, servizi) dei servizi sociali, culturali e dell'ambiente;

m) realizzare iniziative rivolte a promuovere soluzioni anche innovative

nel settore dell'energia proveniente da fonti rinnovabili, nonché della protezione, valorizzazione e promozione delle risorse ambientali territoriali;

n) gestire, costruire, acquistare, acquisire a vario titolo, immobili da destinare al Territorio in base a quanto previsto dalle normative e altri strumenti di programmazione regionali;

o) costituire e aderire a partenariati con enti pubblici e privati, associazioni, sindacati, comitati, consorzi, nazionali e internazionali nonché partecipare in qualità di socio sovventore in altre società di qualsiasi tipo o concorsi che svolgono attività affini a quelle del proprio oggetto sociale;

p) promuovere iniziative finalizzate alla crescita umana e professionale delle persone coinvolte nell'organizzazione societaria.

La Società potrà, inoltre, compiere, per il pieno raggiungimento dello scopo sociale, direttamente o tramite terzi, tutte le operazioni e qualsiasi attività di interesse per l'attività del Distretto nonché tutte le azioni opportune consentite dalla legge.

TITOLO II Soci

Articolo 4. I soci

Possono partecipare alla Società le imprese, in forma singola o associata, operanti nel Territorio, i consorzi di tutela delle produzioni agroalimentari certificate, le reti ed i consorzi di imprese anche non agricoli ed agroalimentari.

Possono far parte della società di distretto anche gli enti locali, in forma singola e/o associata, le rappresentanze economiche e sociali

nonché le autonomie funzionali e le strutture dello sviluppo locale, pubbliche e private che operano sul Territorio del distretto. Inoltre possono far parte della società gli enti privati, le associazioni di imprenditori e altri soggetti di diritto pubblico e/o privato, che condividono gli scopi e l'oggetto della Società. Le amministrazioni pubbliche partecipano alla Società nel rispetto delle prescrizioni del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica).

Articolo 5. Ammissione dei soci

Chi trovandosi in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 intende essere ammesso alla Società deve farne domanda scritta all'organo Amministrativo, specificando:

- a) dati anagrafici o ragione sociale;
- b) attività svolta in relazione ai requisiti di cui all'articolo precedente;
- c) la partecipazione che si propone di sottoscrivere.

Se la richiesta proviene da una persona giuridica, la domanda deve essere corredata da copia della deliberazione dell'organo competente, dell'atto costitutivo, dello statuto, dell'indicazione della persona delegata alla rappresentanza. L'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio direttivo.

L'ingresso di ogni nuovo socio nella Società, con esclusione dei casi di ingresso per acquisto delle partecipazioni da soci receduti o esclusi, avverrà mediante aumento del capitale sociale della Società medesima, senza applicazione del diritto di opzione.

Il rifiuto dell'ammissione da parte dell'organo amministrativo dovrà essere motivato ed inviato all'aspirante socio entro 60 giorni dalla deliberazione. L'aspirante socio non ammesso può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronuncino i soci con propria decisione.

In caso di ammissione, il nuovo socio dovrà versare entro e non oltre 5 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di ammissione, l'importo delle partecipazioni sottoscritte e dell'eventuale sovrapprezzo.

Articolo 6. Esclusione dei soci

E' prevista l'esclusione di soci in conseguenza della perdita di requisiti di cui all'art. 4 o di inosservanza dello statuto, nonché per altri gravi motivi che possono ledere gli interessi o l'immagine della società e che rendessero incompatibile la presenza tra gli iscritti alla Società.

L'esclusione del socio dovrà essere deliberata dal Consiglio direttivo. Può essere escluso anche il socio che sia stato interdetto, che sia stato dichiarato fallito o che sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici.

La delibera di esclusione deve essere notificata al socio escluso e l'esclusione avrà effetto decorsi trenta giorni dalla notifica suddetta. Entro tale termine, il socio escluso può fare opposizione davanti il Tribunale competente per territorio. La proposizione del ricorso sospende gli effetti della delibera di esclusione. Il socio escluso ha diritto al rimborso della sua partecipazione; al riguardo si applicano le disposizioni del presente articolo previste per l'ipotesi di recesso,

esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale ex art. 2473 -bis.

Articolo 7. Recesso

Il socio può recedere in ogni tempo dalla Società, dandone comunicazione con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e/o posta elettronica con ricevuta di avvenuta consegna (PEC) alla società 60 (sessanta) giorni prima. Il socio che esercita il diritto di recesso dovrà comunque corrispondere i contributi relativi all'anno in corso alla data di invio della richiesta di recesso e quelli relativi all'anno successivo qualora sia già stato approvato il bilancio di previsione ed il socio recedente non abbia espresso palesemente voto contrario. Il rimborso delle partecipazioni dei soci che esercitano il diritto di recesso di cui al presente articolo, avverrà in base alle norme di legge. Gli amministratori, ricevuta la dichiarazione scritta di recesso, devono darne notizia senza indugio agli altri soci fissando loro un termine massimo di 30 (trenta) giorni per manifestare la propria disponibilità, mediante raccomandata

A.R. e/o posta elettronica con ricevuta di avvenuta consegna (PEC) spedita alla società, ad acquistare la quota di partecipazione del socio receduto ex art. 2473 c.c., o, eventualmente, per individuare concordemente un terzo acquirente.

Articolo 8. Obblighi dei soci

I soci sono tenuti all'osservanza delle disposizioni dello Statuto sociale e delle deliberazioni dell'Assemblea. I soci sono tenuti a comunicare il proprio domicilio dove saranno inviate tutte le comunicazioni. Il

domicilio dei soci, per tutto quanto concerne i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal registro delle imprese competente per il territorio. Alla Società devono essere comunicati, a cura di ciascuno dei soci, l'indirizzo, il numero di telefono, telefax e l'indirizzo di posta elettronica (e-mail). Ogni successiva modificazione o variazione delle indicazioni costituenti il domicilio deve essere effettuata mediante comunicazione scritta all'Organo Amministrativo che provvederà alle relative comunicazioni al Registro delle Imprese competente. Resta a carico di ogni singolo socio la responsabilità per la mancata comunicazione delle modificazioni dei cui sopra.

TITOLO III

Articolo 9. Capitale sociale - Fondo consortile

Il capitale sociale è di Euro (euro in lettere) diviso in quote ai sensi dell'art. 2468 c.c..

E' attribuita al Consiglio direttivo la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale fino ad un ammontare massimo

di Euro (in lettere) entro e non oltre il 31 dicembre 2025. La decisione del Consiglio direttivo deve risultare da verbale redatto da notaio e deve essere depositata ed iscritta a norma dell'articolo 2436 c.c..

Non si dà luogo all'esercizio del diritto di opzione qualora l'aumento di capitale sia esplicitamente destinato all'ingresso di nuovi soci a seguito di specifiche deliberazioni del Consiglio direttivo. In tal caso, però, l'aumento dovrà prevedere un sovrapprezzo determinato tenendo conto del patrimonio netto della Società così come risultante dall'ultimo

bilancio approvato.

Nel caso di perdite del capitale sociale, la copia della relazione sulla situazione patrimoniale della società di cui all'art. 2482-bis, 2° comma c.c. e delle eventuali relative osservazioni deve essere depositata nella sede della società almeno otto giorni prima dell'assemblea, perché i soci possano prenderne visione.

Articolo 10 - Fondo consortile

In aggiunta al capitale sociale, la società dispone di un fondo consortile costituito dalle eventuali eccedenze di bilancio, dalle riserve, dai versamenti dei soci a tale scopo destinati, dai proventi e da qualsiasi altro bene, pervenuti a qualunque titolo, e senza obbligo di restituzione, alla società. Per la durata della società non è consentito ai soci chiedere la divisione del fondo ed i creditori particolari dei soci non possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo, sino a liquidazione della società. Ciascun socio potrà essere tenuto a corrispondere alla Società, in conformità alle previsioni dell'articolo 2615-ter, codice civile, un contributo annuo in modo proporzionale alla quota di capitale posseduta da ciascuno. Le spese di funzionamento ed i costi di gestione della società, ivi incluse eventuali sopravvenienze passive e minusvalenze patrimoniali, saranno coperte dai soci proporzionalmente alla quota di capitale posseduta da ciascuno, a tal fine la società richiederà ai soci il versamento di contributi ordinari predisposti sulla base di un preventivo, nonché di contributi straordinari connessi alla necessità di effettuare investimenti. Non possono essere distribuiti ai soci utili od avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma. L'importo dei contributi di cui sopra e le relative

modalità e tempi di versamento, saranno determinati all'interno di un bilancio di previsione che dovrà essere predisposto dall'organo amministrativo entro il mese di ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento, e sottoposto all'assemblea per l'approvazione entro il successivo mese di novembre. Dal bilancio di previsione dovrà emergere con estrema chiarezza la finalità dei contributi richiesti, le modalità di utilizzo, in modo tale da consentire ai soci di controllare l'effettiva destinazione in sede di esame del bilancio di esercizio.

PROPORZIONE PUBBLICO PRIVATO

Articolo 11. Partecipazioni e trasferimento delle partecipazioni

Ciascun socio può detenere una partecipazione minima pari ad euro 50,00 (cinquanta) ed una partecipazione massima pari ad euro 150,00 (centocinquanta).

Per gli enti locali viene stabilita una partecipazione minima di euro 50,00 (cinquanta) e massima di euro 300,00 (trecento).

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta. Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro delle partecipazioni si applica l'articolo 2352 del codice civile. Se un socio intende alienare in tutto o in parte la propria quota, dovrà offrirla in prelazione agli altri soci secondo la seguente procedura: il Socio che intende cedere, anche in parte, le proprie quote dovrà darne comunicazione al Presidente del distretto, a mezzo Raccomandata con R.R. e/o posta elettronica certificata (PEC), il Presidente provvederà ad informare gli altri soci mediante raccomandata A/R e/o PEC; i soci che intendono esercitare il diritto di prelazione dovranno darne comunicazione

entro venti giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, al Presidente tramite raccomandata A/R e/o PEC, la mancata comunicazione entro tale termine equivarrà a rinuncia. I soci che avranno manifestato la volontà di esercitare il diritto di prelazione acquisteranno la quota in vendita alle condizioni e con le modalità indicate nella proposta di vendita formulata dal socio cedente. Se vi sono più soci intenzionati ad esercitare il diritto di prelazione, la vendita avverrà in proporzione alla quota di capitale posseduta. In caso di mancato esercizio della prelazione, Le partecipazioni sono trasferibili per atto tra vivi a terzi, previa deliberazione di assenso al trasferimento del Consiglio direttivo da esprimere entro 30 giorni dalla comunicazione. A tal fine il Socio che intende cedere, anche in parte, le proprie quote dovrà darne comunicazione al Presidente del distretto, a mezzo Raccomandata con R.R. e/o posta elettronica certificata (PEC), indicando l'acquirente, il quantitativo di quote cedute, nonché il prezzo e le condizioni richieste per la vendita. Decorso 30 giorni dal ricevimento alla società della proposta di vendita senza che il socio abbia avuto comunicazione negativa, il proponente sarà libero di alienarle. Nel caso in cui il Consiglio direttivo non acconsenta al trasferimento di detta partecipazione, spetta al socio il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 7.

Articolo 12. Gestione finanziaria

La Società nell'espletamento dei propri compiti, persegue l'obiettivo dell'equilibrio dei costi e dei ricavi, uniformandosi a criteri di efficienza ed economicità. Fa fronte, pertanto, ai propri compiti sia con mezzi messi a disposizione dei soci, sia con le entrate di cui al

precedente art. 9. Tali entrate sono iscritte direttamente nel bilancio della Società e sono da questa accertate e riscosse. La società ne dispone in piena autonomia ed articola la propria contabilità in un sistema di previsione e rendicontazione di tipo economico, finanziario e patrimoniale. L'esercizio ha inizio il primo Gennaio e termina il trentuno Dicembre di ogni anno.

TITOLO IV

Organi della Società Articolo

13. Organi sociali

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Presidente del Distretto - Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- c) il Consiglio direttivo- Consiglio di Amministrazione;
- d) Organo di Controllo, se nominato;
- e) Tavolo di consultazione.

Tutte le cariche sociali hanno durata triennale e sono rinnovabili attraverso riproposizione all'Assemblea. Esse sono ricoperte da persone fisiche, individuate tra i soci ovvero scelti all'esterno della Società, comunque provvisti di adeguate referenze in relazione all'incarico in attribuzione.

Dette cariche sono rese effettive dall'Assemblea attraverso elezione, e sono svolte di norma a titolo gratuito, salvo diversa determinazione dell'Assemblea.

Ai componenti degli Organi societari, in ragione del loro ufficio, spetta

il rimborso delle spese sostenute, nella misura stabilita annualmente dall'Assemblea. E sempre a quest'ultima, spetta la definizione di eventuali compensi, periodici o una tantum, per i soggetti che svolgono incarichi negli Organi societari.

I membri del Consiglio direttivo che non partecipano alle riunioni tre volte consecutive senza giustificato motivo, decadono automaticamente dalla carica.

L'Organo riscontrante il verificarsi di tale condizione, può in tal caso cooptare altri membri la cui nomina sarà ratificata dalla Assemblea nel corso della riunione utile immediatamente successiva.

Articolo 14. L'Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei soci è costituita da tutti i soggetti pubblici e privati che aderiscono al distretto.

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio di esercizio;
- b) la nomina e la revoca dell'organo amministrativo;
- c) la nomina dell'organo di controllo e la sua revoca; le modificazioni dell'atto costitutivo e/o statuto;
- d) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

e) l'indirizzo generale della Società ed i programmi di intervento, su proposta del Consiglio direttivo, dettando i criteri di gestione degli stessi;

f) la determinazione e la variazione dei contributi dei soci;

g) l'approvazione e le modifiche del Piano del Distretto

h) su qualsiasi altro argomento straordinario sottoposto alla sua approvazione, come l'adozione di regolamenti e tutte le decisioni che esulano dalla normale attività della Società. Ogni socio a cui spetti il diritto di voto ha diritto di partecipare alle decisioni e il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Articolo 15. Modalità di adozione delle decisioni dei soci

Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante deliberazione assembleare, mediante consultazione scritta o sulla base del consenso, espresso per iscritto, dai soci. Devono essere

sempre adottate mediante deliberazione assembleare

le decisioni dei soci che riguardano le

modificazioni dell'atto costitutivo oppure il compimento di operazioni

che comportano una sostanziale modificazione

dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante

modificazione dei diritti dei soci; lo scioglimento

della Società, la fissazione del numero dei

liquidatori, la loro nomina ed i loro poteri nonché la revoca dello stato

di liquidazione; la trasformazione, la fusione o la scissione della

Società e comunque quando lo richiedono uno o più amministratori o i soci

che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, oppure sia

espressamente previsto dalla legge. Le decisioni dei soci, adottate mediante deliberazione assembleare, sono assunte in prima convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia la parte di capitale rappresentata e delibera a maggioranza assoluta. Tuttavia per le delibere aventi ad oggetto le materie previste dall'articolo 2479 c.c. numeri 4) e 5), per le modifiche statutarie e per gli aggiornamenti del Piano del Distretto sia in prima che in seconda convocazione, saranno necessarie le presenze ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il **51% (cinquantuno per cento)** del capitale sociale.

Le decisioni dei soci adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto dai soci sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. E' ammessa la possibilità che l'assemblea si tenga per videoconferenza o teleconferenza a condizione che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentita la piena percezione degli eventi che si verificano in assemblea e la completa verbalizzazione degli stessi;
- sia consentito agli intervenuti partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione, simultanea, degli argomenti posti all'ordine del giorno;

CONSENSO PER ISCRITTO CONSULTAZIONE SCRITTA

Il procedimento per la consultazione scritta o l'acquisizione del consenso espresso per iscritto deve assicurare a ciascun socio il diritto di partecipare, adeguatamente informato, alla decisione da adottarsi, e che siano chiari l'argomento oggetto della decisione ed il sistema di votazione con l'indicazione del termine di risposta. Tale procedimento è regolato come segue:

uno o più soci o uno o più amministratori comunicano a tutti i soci ed a tutti gli amministratori non soci il testo della decisione da adottare, fissando un termine non inferiore ad otto giorni entro il quale ciascun socio deve far pervenire presso la sede sociale l'eventuale consenso alla stessa. L'organo di controllo, se nominato, deve essere informato. In caso di mancata risposta nel termine fissato, il consenso si intende negato. Dai documenti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa. Le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica, e devono essere conservate dalla società. Le decisioni dei soci adottate con queste modalità devono risultare da apposito verbale redatto a cura dell'organo amministrativo e inserito nel libro delle decisioni dei soci.

L'assemblea dei soci è regolata dalle seguenti norme:

- l'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purchè in territorio italiano o in altro stato membro dell'Unione Europea;

- l'assemblea è convocata dall'organo amministrativo con avviso contenente il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare, spedito a ciascuno dei soci ed al revisore, se nominato, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione (con giorno diverso dalla prima) per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita. L'avviso deve essere inviato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata spedita al domicilio comunicato alla società e risultante al registro delle imprese e, per quanto riguarda il revisore, al domicilio eletto per iscritto, oppure con qualsiasi altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione. Nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica, o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio fermo restando che quelli tra i soci che non intendono indicare un'utenza fax, o un indirizzo di posta elettronica, o revocano l'indicazione effettuata in precedenza, hanno diritto di ricevere la convocazione a mezzo raccomandata A.R.. In caso di impossibilità o inattività dell'organo amministrativo l'assemblea può essere convocata dall'eventuale organo di controllo oppure da un terzo dei soci. In mancanza delle formalità di convocazione, l'assemblea si intende regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e l'organo di controllo, se nominato, sono presenti o informati della riunione e nessuno

si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli Amministratori o l'organo di controllo, se nominato, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi. Le decisioni dell'assemblea sono tempestivamente comunicate agli amministratori e all'organo di controllo che sono rimasti assenti.

I soci possono farsi rappresentare in assemblea da altra persona, anche non socia, mediante delega scritta, indicante il nome del rappresentante, l'indicazione eventuale facoltà e limiti di subdelega, che dovrà essere conservata dalla Società; se la delega viene conferita per le singole assemblee ha effetto anche per la seconda convocazione. La rappresentanza non può essere conferita ad amministratori, all'organo di controllo se nominato. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento, accerta e proclama i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, dal più anziano, per età anagrafica, dei consiglieri di amministrazione, e in mancanza dalla persona designata dalla maggioranza degli intervenuti. Le deliberazioni sono prese per alzata di mano a meno che la maggioranza degli intervenuti richieda l'appello nominale. In ogni caso il voto deve essere palese con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti.

Articolo 16. Presidente del distretto - Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del distretto rappresenta la Società nei rapporti con terzi ed in giudizio, ha la firma sociale, presiede le riunioni e cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea Generale e del Consiglio direttivo.

Il Presidente è eletto dalla Assemblea dei Soci. In assenza o impedimento è sostituito dal Componente più anziano di età del Consiglio direttivo che lo sostituisce a tutti gli effetti. Presiede l'Assemblea ed il Consiglio direttivo. Provvede alla attuazione di tutti gli impegni che comportano responsabilità amministrativa deliberati dal Consiglio direttivo, nel rispetto dell'impostazione di bilancio approvato dall'Assemblea, nonché ad assicurare il rispetto dello statuto e dei regolamenti da parte dei soci ed il buon nome della Società. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano la Società sia nei riguardi dei soci che dei terzi. In particolare:

- a) firma gli atti ed i provvedimenti relativi agli affari ed interessi della Società, dà esecuzione ai deliberati del Consiglio direttivo e dell'Assemblea dei Soci non espressamente demandati all'Assemblea;
- b) effettua, su deliberazione del Consiglio direttivo, le spese nei limiti dei singoli stanziamenti di Bilancio, liquida i conti, ordina i pagamenti e firma i relativi mandati;
- c) propone al Consiglio direttivo il piano delle attività; propone l'assunzione o gli incarichi del personale sempre nei limiti fissati dall'organico approvato dalla Assemblea e nel rispetto delle disponibilità di bilancio.

Articolo 17. Consiglio direttivo - Consiglio di Amministrazione

La società è amministrata, secondo quanto deliberato dall'Assemblea, da un Consiglio direttivo composto da un numero dispari di Consiglieri.

I membri del Consiglio non possono essere inferiori a 3 (tre) compreso il Presidente, possono essere anche non soci e sono eletti per un triennio. Il numero degli amministratori è stabilito dai soci contestualmente alla nomina degli amministratori, tenendo conto delle esigenze di rappresentatività indicate all'art. 10 del Regolamento Regionale n. 8 del 1 ottobre 2019, e di seguito riportate.

I membri del Consiglio direttivo saranno ripartiti tra:

- a) rappresentanti del settore primario, che non dovranno essere inferiori al 40% (quaranta per cento);
- b) rappresentanti di ogni settore coinvolto nella filiera orizzontale distrettuale (nel caso di compresenza di produzioni primarie agricole, zootecniche, ittiche e forestali è assicurata la presenza degli operatori di ciascuno di questi settori).

Gli amministratori sono revocabili in qualunque tempo con decisione dei soci, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni se la revoca dell'amministratore nominato a tempo determinato avviene senza giusta causa. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine, decadenza o dimissioni ha effetto dal momento in cui l'organo amministrativo è stato ricostituito. In ogni caso gli amministratori rimasti in carica, quelli decaduti o cessati e l'eventuale organo di controllo devono sottoporre alla decisione dei soci la ricostituzione del Consiglio direttivo nel più breve tempo possibile, e comunque entro

trenta giorni. Gli amministratori nominati in sostituzione di quelli mancanti scadranno insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina. Se per qualsiasi causa viene meno la metà degli amministratori decade l'intero Consiglio direttivo.

Articolo 18. Amministrazione

Il Consiglio direttivo (Consiglio di Amministrazione) è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e ha quindi la facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge e l'atto costitutivo riservano in modo inderogabile alla decisione dell'Assemblea dei soci. Il Consiglio direttivo può nominare responsabili, coordinatori, direttori e procuratori per determinati atti, funzioni o categorie di atti. Il Consiglio direttivo può inoltre costituire commissioni consultive tecnico - scientifiche anche con soggetti esterni. Il Consiglio direttivo ha, in particolare, in via esemplificativa e non esaustiva il compito di:

- predisporre il programma annuale di attività e gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- dare esecuzione alle delibere assembleari;
- predisporre una relazione annuale sull'attività da proporre all'Assemblea;
- predisporre il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo da proporre all'Assemblea;
- deliberare sulle domande di ammissione di nuovi soci, verificare i versamenti delle quote sociali;

- procedere a tutti gli adempimenti concernenti eventuali rapporti di collaborazione e dipendenza;
- determinare l'affidamento di appalti o servizi e le attività sulla base degli indirizzi deliberati dall'Assemblea;
- istituire il Tavolo di consultazione quale strumento di consultazione obbligatorio ai fini della partecipazione degli attori del territorio, con il coinvolgimento di eventuali portatori di interessi non aderenti al distretto;
- affidare la gestione della società ad agenzie di sviluppo locale di comprovata esperienza nella programmazione ed attuazione di programmi e progetti di sviluppo locale nel territorio di riferimento del Distretto e/o provvedere al conferimento di eventuali incarichi di consulenza e di collaborazione, così come alle assunzioni di personale;
- provvedere alla gestione di tutte le altre materie non di competenza dell'Assemblea;
- provvedere in ordine alla accettazione di lasciti, donazioni e contributi;
- determinare ed approvare la organizzazione della società sul territorio, anche attraverso l'istituzione di poli o unità territoriali tematiche finalizzati ad assicurare una presenza capillare ed efficace su tutta l'area distrettuale in ragione del migliore raggiungimento degli scopi societari e della facilitazione dei rapporti con tutti i consorziati;
- incaricare eventualmente un Istituto di credito a svolgere le funzioni di Cassa e Tesoreria.

Articolo 19. Consiglio direttivo: funzionamento

Il funzionamento del Consiglio direttivo è regolato dalle seguenti norme:

- a) il Consiglio prende atto della designazione del Presidente ai sensi del precedente art. 17 e può nominare uno o più amministratori delegati, determinandone i poteri nei limiti previsti dalla legge;
- b) il Consiglio direttivo si riunisce nella sede sociale o altrove, quando e se il Presidente lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta in forma scritta da almeno un terzo degli amministratori;
- c) il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente mediante comunicazione scritta contenente la data, il luogo e l'ora della riunione e l'ordine del giorno, inviata a tutti gli amministratori ed ai componenti dell'eventuale organo di controllo, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, e, in caso di particolare urgenza, almeno ventiquattro ore prima; la comunicazione può essere inviata anche a mezzo telefax o posta elettronica, al recapito fornito in precedenza dall'interessato ed annotato nel libro delle decisioni degli amministratori, depositando la documentazione completa inerente gli oggetti delle deliberazioni presso la sede sociale; in caso di impossibilità o inattività del Presidente, il Consiglio può essere convocato da uno qualsiasi degli amministratori;
- d) per la validità delle riunioni del Consiglio direttivo e delle relative deliberazioni si richiede la presenza della maggioranza degli amministratori in carica;
- e) il Consiglio direttivo può nominare un segretario, anche estraneo al consiglio, che redige il verbale delle deliberazioni e lo sottoscrive

insieme al Presidente;

f) le decisioni del Consiglio direttivo possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto da ciascuno degli amministratori, con le modalità che verranno disciplinate da apposito regolamento, tenuto conto in ogni caso alla conformazione minima ai principi di cui al precedente art. 16, inerente la consultazione scritta di assemblea:

1. le riunioni del Consiglio direttivo si possono svolgere anche per audioconferenza o audiovideoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali: che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il soggetto verbalizzante che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

2. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

3. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

4. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

g) il Consiglio direttivo deve sempre riunirsi per l'approvazione del progetto di bilancio e nelle altre ipotesi previste dalla legge.

Articolo 20. Organo di Controllo

Qualora la legge prevede l'obbligo della presenza dell'organo di

controllo, o al verificarsi delle condizioni poste dal secondo e terzo comma dell'art. 2477 c.c., ovvero qualora venga ritenuto opportuno dai soci, verrà nominato un Revisore unico.

A seguito di nomina, l'incarico avrà la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico ed è eventualmente rinnovabile.

Il corrispettivo del Revisore è determinato dall'Assemblea dei soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

Articolo 21. Bilancio e Utili

Gli esercizi sociali si chiudono il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ciascun esercizio gli amministratori procedono alla formazione del bilancio di esercizio a norma di legge che deve essere presentato ai soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'art.2364, quando particolari esigenze motivate lo richiedano.

In considerazione della finalità di interesse collettivo della società stessa e ferma restando l'assenza di fini di lucro della società che agisce esclusivamente per conto e nell'interesse dei soci, resta inteso che la società addebiterà ai soci le prestazioni eseguite per conto dei medesimi nonché tutte le spese di funzionamento secondo le quote di partecipazione al capitale, in modo che l'esercizio si chiude sempre senza utili né perdite.

E', comunque, tassativamente vietata qualsiasi distribuzione di utili e

gli eventuali avanzi netti di esercizi, dedotti gli accantonamenti di legge, sono a disposizione dell'Assemblea nel quadro delle finalità distrettuali.

Articolo 22. Regolamenti

La Società dovrà dotarsi di quei regolamenti che riterrà necessari ai fini dell'ottimale e trasparente svolgimento della propria attività, ivi compresi quelli relativi all'organico ed alle consulenze ed incarichi.

I regolamenti vengono deliberati dall'Assemblea dei soci.

Articolo 23. Scioglimento della società

Addivenendo in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società consortile, l'assemblea stabilisce le modalità di liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri e i compensi.

I residui finali di liquidazione, dopo il rimborso delle quote, dovranno essere devoluti, con delibera assembleare con voto favorevole di almeno tre quarti del capitale sociale, a università, enti pubblici di ricerca operanti in settori inerenti lo scopo e le finalità della società o a soggetti che svolgono attività non economiche rispondenti alle finalità della società.

Articolo 24. Rinvio alla Legge

Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme di legge vigenti e quanto contenuto nel Codice Civile in materia di Società di capitali a scopi consortili.